

pomodori un coefficiente di adattamento, per renderli comparabili ai prezzi di riferimento calcolati in tale periodo sulla base dei prezzi di prodotti comunitari provenienti da colture non in serra;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽¹⁾, ha stabilito una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario in vigore a partire dal 1° gennaio 1993 e quelle in vigore prima di tale data;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli che devono essere divisi per il coefficiente 1,010561, fissato dal regolamento (CEE) n. 3387/92 della Commissione⁽²⁾, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/94, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 prevede che occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore, nonché fissare il valore dei prezzi ridotti; che, tuttavia, tale adeguamento non può dare esito ad un prezzo di riferimento di importo inferiore a quello della campagna precedente, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1993.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1993 i prezzi di riferimento per i pomodori (codice NC 0702 00), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

— aprile	197,27
— maggio	136,75
— dal 1° giugno al 10 luglio	99,96
— dall'11 luglio al 31 agosto	41,90
— settembre	44,99
— dal 1° ottobre al 20 dicembre	46,47.

2. Per il calcolo del prezzo d'entrata:

a) si applica ai corsi dei pomodori non prodotti in serra importati in provenienza dai paesi terzi, previa detrazione dei dazi doganali:

— per aprile, il coefficiente 1,80,
— per maggio, il coefficiente 1,70,
— dal 1° giugno al 10 luglio, il coefficiente 1,65;

b) si applica ai corsi dei pomodori prodotti in serra importati in provenienza dai paesi terzi, previa detrazione dei dazi doganali, dal 1° ottobre al 20 dicembre, il coefficiente 0,65.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 344 del 26. 11. 1992, pag. 27.